



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 – TREVISO (TV)

Composto dai seguenti magistrati:

Elena Brandolini	Presidente, relatore
Amedeo Bianchi	Consigliere, relatore
Vittorio Zappalorto	Consigliere, relatore

nella seduta dell'11 marzo 2024

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante disposizioni sulla *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”* e, in particolare, l'art. 13, comma 6 (come modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO, altresì, l'art. 12, comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui rinvia il citato art. 13, a norma del quale presso le Sezioni regionali competenti per territorio

è istituito apposito Collegio di controllo composto da tre Magistrati, avente il compito di verificare la conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne elettorali, nonché della documentazione prodotta a prova delle regolarità delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento, quale risultante dai consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1 della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, recante "*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*", che ha apportato modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR, concernente "*Primi indirizzi interpretativi inerenti all'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.12/SEZAUT/2014/QMIG che enuncia i principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art.6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 1/2023 con il quale è stato costituito il Collegio di controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023;

VISTO il verbale n. 1 del 25 luglio 2023 di insediamento del predetto Collegio;

VISTA la deliberazione n. 30/2024/CSE dell'11 gennaio 2024 con la quale il Collegio ha deliberato la proroga di tre mesi per la conclusione della propria d'attività di controllo ai sensi dell'art. 12, comma 3, della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DATO ATTO che il Prefetto della Provincia di Treviso con decreto n. 20043 del 16 marzo 2023 ha convocato per il 14 e il 15 maggio 2023 i comizi per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali, ricomprendenti anche il Comune di Treviso (comune con numero di abitanti superiore a 30.000), con eventuale turno di ballottaggio per il 28 e il 29 maggio successivi, individuando la data del 30 marzo 2023 per l'affissione di apposito manifesto;

DATO ATTO che, alla luce del nuovo dettato normativo, risultano soggette al controllo della Corte dei conti le spese elettorali sostenute da partiti, da movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n. 96/2012, il controllo rimesso al Collegio è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a riprova delle spese stesse, nei sensi e coi criteri meglio esplicitati dalla Sezione delle Autonomie nella citata delibera n. 24/2013, ovvero *la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità*

elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale, tenuto conto della tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge 515 del 1993;

CONSIDERATO che sono complessivamente pervenuti a questa Sezione n. 52 rendiconti relativi alle spese elettorali sostenute nel periodo elettorale, individuato fra la convocazione dei comizi elettorali e il giorno antecedente lo svolgimento della consultazione, redatti da ciascun partito, movimento o lista che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti tenutesi nella Regione Veneto nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio 2023 e, nello specifico: complessive 11 liste per il Comune di San Donà di Piave (VE), complessive n. 14 liste per il Comune di Treviso (TV), complessive n. 12 liste per il Comune di Villafranca di Verona (VR) e complessive n. 15 liste per il Comune di Vicenza (VI);

VISTA ed ESAMINATA, per quanto di competenza, la documentazione in atti concernente le spese elettorali rendicontate dalle quattordici liste che hanno preso parte alle elezioni amministrative per il rinnovo degli Organi elettivi del Comune di Treviso (TV) tenutesi il 14 e 15 maggio 2023;

PRESO ATTO che per il Comune di Treviso (TV) non si è reso necessario il turno di ballottaggio;

RITENUTO che i controlli affidati al Collegio sui rendiconti presentati dai Partiti, Movimenti e Liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del Comune di Treviso (TV) per il 2023 possono dichiararsi conclusi

DELIBERA

di approvare l'unito referto che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione elettorale per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Treviso (TV) svoltasi in data 14 e 15 maggio 2023.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa per debita conoscenza al Consiglio Comunale di Treviso (TV), in persona del Presidente pro-tempore, e al Segretario Generale del Comune con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2024.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI (ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023)

Referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel

COMUNE DI TREVISO (TV)

Approvato con deliberazione n. /2024/CSE

Relazione prevista dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e ss.mm.ii.



CORTE DEI CONTI

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Presidente Elena Brandolini

Consigliere Amedeo Bianchi

Consigliere Vittorio Zappalorto

COLLABORATORI:

Anna Maria Di Donato

Lodovica Bortot

Aurelio Modoni

EDITING:

Dino Volpato

INDICE

PREMESSA	1
PARTE GENERALE.....	4
1 COMPETENZE DEL COLLEGIO REGIONALE DI CONTROLLO	4
2 REGIME SANZIONATORIO	6
3 INDIRIZZI OPERATIVI	7
4 ATTIVITA' SVOLTA DAL COLLEGIO	10
PARTE SPECIALE	15
1 UNIONE POPOLARE.....	16
2 MOVIMENTO 5 STELLE 2050	17
3 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA.....	18
4 AZIONE FUTURA ROCCO SINDACO ITALIA VIVA CALENDAROCCO SINDACO	19
5 TREVISOCIVICA DE NARDI SINDACO.....	20
6 DE NARDI SINDACO	21
7 VOLT DE NARDI SINDACO	22
8 EUROPA VERDE DE NARDI SINDACO.....	23
9 COALIZIONE CIVICA PER TREVISO DE NARDI SINDACO	24
10 PARTITO DEMOCRATICO DE NARDI SINDACO.....	25
11 CON TE FORZA ITALIA BERLUSCONI PER TREVISO CORAGGIO ITALIA...	26
12 LEGA LIGA VENETA CONTE SINDACO	27
13 GIORGIA MELONI PER CONTE SINDACO FRATELLI D'ITALIA	28
14 MARIO CONTE SINDACO	29

PREMESSA

Il presente referto, in conformità a quanto previsto dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c) secondo alinea, e comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni¹, espone gli esiti del controllo eseguito sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle consultazioni elettorali amministrative del Comune di Treviso (TV) del 14 e 15 maggio 2023.

Si premette che la legge 6 luglio 2012, n.96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, così come novellata a cura dell'art. 33, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116)², nell'ambito della complessiva rivisitazione del *corpus* normativo relativo alla materia dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici, ha introdotto significative novità in tema di limiti di spesa intestando alle articolazioni territoriali della Corte dei conti una peculiare funzione di controllo.

In particolare, l'art. 13 della legge citata, ha rideterminato *ex novo* i limiti alle spese elettorali in argomento, ha dettato la disciplina dei correlati controlli, tra cui anche quello oggetto del presente referto, nonché delineato un articolato quadro normativo che, attraverso la tecnica del rinvio diretto a talune disposizioni della normativa nazionale per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha esteso parzialmente la disciplina richiamata anche al contesto territoriale³.

¹ Si veda da ultimo, l'art. 14 bis, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 - *“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”* - che ha modificato le norme in materia di controllo delle spese elettorali.

² La norma, rubricata *“Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti”*, al comma 3 innova l'art. 13, comma 6, lett. c), della legge 6 luglio 2012, n. 96 precisando che gli obblighi di controllo attribuiti alla Corte dei conti dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, per essa, alle Sezioni regionali di controllo, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

³ Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 della citata legge n. 96/2012, rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;

- art. 11, Tipologia delle spese elettorali;

- art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;

È stato così introdotto nell'ordinamento un controllo qualificato, limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti con la finalità *“di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese”* (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

Quanto all'ampiezza del controllo intestato al menzionato Collegio va evidenziato che la normativa di riferimento opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato e attribuisce i rispettivi controlli a due organi distinti.

In particolare, per quanto riguarda il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della l. 96/2012 alle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 12 della l. 515/1993, radica la competenza dell'apposito Collegio di controllo, costituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Al contrario, la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Il dettato normativo (comma 3, art. 12, legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni ed integrazioni) espressamente dispone che *“I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”* e, di conseguenza, le valutazioni del Collegio restano circoscritte ai soli aspetti di legittimità e di regolarità documentale.

Quanto alla natura del controllo, la Corte dei conti e, per essa, il Collegio di controllo territorialmente competente, esercita, quindi, una funzione (assimilabile a quella svolta ex articolo 100 della Costituzione) sulla legittimità e regolarità dei conti, corredata in via eccezionale da una funzione sanzionatoria di carattere amministrativo.

L'attività espletata, pertanto, è stata eseguita in stretta osservanza della soprarichiamata normativa e in conformità alle linee-guida dettate dalla Sezione delle Autonomie della Corte

- art.13, Collegio regionale di garanzia elettorale;

- art.14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati;

- art. 15, Sanzioni, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

dei conti con le deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti gli indirizzi interpretativi in ordine alla corretta ed uniforme interpretazione di detta normativa. Si è tenuto, altresì, conto, per quanto applicabili, degli orientamenti già emersi nell'ambito di precedenti lavori dei Collegi deputati al controllo delle spese elettorali, sia in sede centrale che territoriale.

Ciò precisato, questo Collegio, espletata l'attività istruttoria di propria competenza e valutata la documentazione versata in atti, ha proceduto a redigere e ad approvare il presente referto, che si articola in due parti:

1. una parte generale, in cui vengono delineate ed evidenziate le criticità ed i problemi applicativi riscontrati; l'esposizione dei lavori del Collegio e degli indirizzi operativi seguiti nello svolgimento dell'attività di verifica;
2. una parte speciale, in cui, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito ossia le valutazioni che è stato possibile formulare allo stato degli atti.

PARTE GENERALE

Premessi brevi cenni sulle competenze del Collegio e sul regime sanzionatorio in considerazione della novella legislativa intervenuta nel 2014, nella presente parte della relazione si espongono, sinteticamente, sia gli indirizzi operativi seguiti nello svolgimento dell'attività di verifica che la rappresentazione dei lavori del Collegio.

1 COMPETENZE DEL COLLEGIO REGIONALE DI CONTROLLO

Dal quadro normativo sopra delineato emerge come gli speciali Collegi di controllo previsti e disciplinati dalla legge n. 96/2012 siano articolazioni organizzatorie dotate di competenza riservata o funzionale le quali, per il compimento della funzione di controllo ad esse attribuita, non possano eccedere l'ambito di una *“verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”* (art. 12 della legge n. 515/1993).

In proposito, va preliminarmente chiarito che per *“conformità alla legge”* delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale e che *“a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto”*⁴.

La prescritta attività di controllo deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione dei consuntivi di che trattasi direttamente⁵ alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo* qualora i consuntivi non pervengano tutti alla medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio viene

⁴ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR.

⁵ Si ricorda che l'art. 12 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 è stato novellato dall'art. 14 bis del d.l. n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, che ha previsto l'invio diretto dei rendiconti alla Corte dei conti.

individuato nella data in cui l'ultimo dei rendiconti perviene, entro i termini di legge, alla Corte dei conti⁶.

Le attribuzioni assegnate ai Collegi per il controllo delle spese elettorali derivano da norme nate per un diverso comparto elettorale, successivamente estese nell'applicazione alle spese per le campagne elettorali comunali con tecnica di rinvio non recettizio, in un contesto normativo di tipo dinamico, tale da risentire delle innovazioni apportate nel tempo alle norme oggetto di rinvio, la cui ricostruzione organica non sempre si presenta agevole e genera incertezze dovute al fatto che proprio il quadro normativo di riferimento non offre regole chiare e prassi consolidate né in ordine alle caratteristiche ed ai contenuti dei rendiconti oggetto del controllo, né con riguardo alle modalità e tempi di presentazione, né infine circa la relativa documentazione probativa di supporto.

Alla luce di ciò, senza pretese di completezza e rifuggendo da posizioni di mero rigore formale, questo Collegio di controllo in condivisione con le posizioni già espresse in occasione del controllo sulle spese elettorali effettuate per le elezioni amministrative successive alla approvazione della legge 06/07/2012, n. 96, e tenuto conto delle novità legislative sul tema (in particolare l'introduzione di un robusto apparato sanzionatorio in caso di mancato deposito del rendiconto) ha avuto cura di assegnare la massima prevalenza alla legittimità sostanziale, e non meramente formale, degli adempimenti, considerato anche la finalità di trasparenza e correttezza nella gestione contabile dei partiti definita dalla normativa vigente in materia.

Quanto, poi, alla attività di analisi e controllo del Collegio, nel richiamare quanto già esposto nelle premesse del presente referto, va precisato che la stessa è stata essenzialmente rivolta alla verifica: 1) del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi; 2) del rispetto del limite massimo di spesa; 3) della conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; 4) della dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione; 5) dell'indicazione delle fonti di finanziamento.

Va, altresì, precisato che l'obbligo di rendicontazione al Collegio sussiste esclusivamente per le spese sostenute da partiti, liste o movimenti di talché restano escluse le spese

⁶ Sul punto risulta di particolare rilievo l'indirizzo interpretativo dato dalla Sezione delle Autonomie (delibere n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG), secondo cui *"il dies a quo del termine ordinario previsto per la conclusione dei lavori del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale"*.

sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale per i quali sussiste l'obbligo di rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello ai sensi dell'art. 14 della l. n. 515/1993.

2 REGIME SANZIONATORIO

Alcuni chiarimenti vanno forniti in relazione al regime sanzionatorio.

A seguito della novella legislativa introdotta dal più volte richiamato art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, che ha modificato l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7 della legge n. 96/2012, la funzione sanzionatoria prevista in caso di mancato deposito dei consuntivi è stata attribuita al Collegio di controllo istituito presso la Sezione regionale di controllo, territorialmente competente, della Corte dei conti che, in tal caso, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.

In conseguenza, il Collegio risulta ora competente all'applicazione di tutte e tre le ipotesi sanzionabili ai sensi dell'art. 15, commi 14, 15 e 16, legge n. 515/1993, ossia: mancato deposito del consuntivo, mancata indicazione delle fonti di finanziamento, mancata osservanza dei limiti di spesa⁷.

In relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art. 15, comma 19, l. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 che implicano l'applicazione dei principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo⁸.

Quanto alle sanzioni previste, in base alla vigente normativa il Collegio può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) da euro 50.000 ad euro 500.000, in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, Legge n. 96/2012, così come novellato dal D.L. n. 91/2014, convertito in Legge n. 116/2014);

⁷ La disciplina originaria di cui alla l. 96/2012 operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale laddove l'art. 13, comma 7, assegnava, alla prima, il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi da parte delle formazioni politiche. Il Collegio, di contro, risultava competente all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento e in caso di superamento del limite massimo di spesa.

⁸ Cfr. sul punto anche: Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/2014.

- 2) da lire dieci milioni (pari a 5.164,57 euro) a lire cento milioni (pari a 51.645,69 euro), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, Legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), Legge n. 96/2012);
- 3) importo variabile, in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 10 Legge n. 515/1993 (art.15, comma 16, Legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), Legge n. 96/2012).

Nell'ambito dell'esame dei rendiconti relativi alla presente tornata elettorale non si è verificata alcuna delle tre ipotesi sopra descritte e, pertanto, non si è reso necessaria l'applicazione del regime sanzionatorio.

3 INDIRIZZI OPERATIVI

Il Collegio di controllo nella risoluzione delle varie problematiche ha agito conformemente alla consolidata giurisprudenza di merito, anche dei precedenti Collegi della Sezione Veneto⁹, da cui non ha avuto motivo di discostarsi.

Pertanto:

- a) **quanto all'obbligo di rendicontazione** è stato ritenuto che lo stesso sussista anche in caso in cui non siano state sostenute spese o effettuate raccolte di fondi. In tal caso la Lista/partito/movimento è comunque tenuta a presentare il cd. rendiconto/dichiarazione a zero. In tali casi il Collegio, conformemente ai precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto sufficiente la produzione in atti di un principio di rendiconto, ossia di elementi dai quali è stato comunque possibile desumere in modo non equivoco l'assenza totale di spese o, anche, la presentazione di una dichiarazione negativa attestante tale circostanza;
- b) **quanto ai soggetti tenuti alla presentazione/sottoscrizione del rendiconto**, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine "rappresentante"

⁹ cfr. Collegio Sardegna, deliberazione n. 2/2018/CSE; Collegio Piemonte, deliberazione n. 64/2014/CSE; Collegio Emilia-Romagna, deliberazione n. 139/2014/CSE; Collegio Abruzzo, deliberazione n. 55/2014/CSE; Collegio Veneto, deliberazioni n. 206/2015/CSE, n. 48/2021/CSE, n. 59/2022, 66/2023; Collegio Marche, deliberazione n. 50/2023/CSE.

contenuto nell'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 (nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012), ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto, ovvero della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, è stata considerata rituale, sussistendo il predetto collegamento, anche la sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario nazionale, regionale, provinciale o comunale del partito o del movimento politico e la presentazione di rendiconti per più liste da parte di un unico soggetto, nonché la presentazione di diversi rendiconti da parte di più soggetti per la medesima lista;

- c) **quanto al rispetto del termine ultimo di 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale** (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012) **per la presentazione del rendiconto**, il Collegio aderendo all'orientamento giurisprudenziale, unanime e consolidato, e confermato dalle già richiamate linee-guida della Sezione delle autonomie della Corte dei conti¹⁰ ha considerato utilmente presentati i consuntivi pervenuti tardivamente ma entro il termine di ultimazione dei lavori del Collegio¹¹, fermo restando l'accertamento volto ad identificare una violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo. In conseguenza, non è stata fatta applicazione della sanzione a carico dei rappresentanti delle liste che - sia pure oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1 della Legge n. 515/1993 - hanno proceduto comunque al deposito del rendiconto;
- d) **quanto al periodo temporale di riferimento della campagna elettorale** entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione, il Collegio, alla luce dei comuni criteri di ermeneutica giuridica (*in primis* quello letterale e quello

¹⁰ Deliberazione n. 24/2013/INPR sul punto confermata dalla successiva deliberazione n. 12/2014/QMIG. La Sezione delle Autonomie ha infatti chiarito che le Sezioni regionali sono tenute ad accertare, mediante apposita istruttoria, le ragioni sottese all'eventuale mancato invio e se lo stesso sia dipeso da mero ritardo. In conseguenza, la possibilità di configurare il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto come mero ritardo, ne qualifica la natura come ordinatoria.

¹¹ La giurisprudenza consolidata considera utilmente presentato e, quindi, non sanzionabile anche il rendiconto presentato prima dell'irrogazione della relativa sanzione.

sistematico)¹² e degli orientamenti espressi da altri Collegi di controllo¹³, il Collegio ha ritenuto che il periodo da prendere in considerazione, ai fini di cui sopra, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente l'inizio del periodo di silenzio elettorale prescritto dall'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, fatto salvo l'ulteriore periodo di campagna elettorale relativo all'eventuale ballottaggio. Il Collegio non ha escluso, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui le stesse risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale svolta (cd. criterio dell'inerenza inequivocabile). Quanto alle prestazioni di servizio, atteso che l'art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972 consente l'emissione di fatture differite, il Collegio ha ritenuto di considerare attinenti anche le fatture emesse al di fuori dal periodo elettorale individuato dall'art. 12 comma 1bis della legge n. 515/1993, previa verifica dell'inerenza della spesa documentata alle consultazioni elettorali oggetto del controllo;

- e) **quanto alle cd. spese forfetarie**¹⁴, stante la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, il Collegio ha ritenuto di aderire all'orientamento, che esonera dall'onere della prova per spese generali fino a concorrenza di un importo pari al 30% delle spese documentabili e documentate, apparendo

¹² Il problema si pone in quanto mentre per le elezioni nazionali, l'art. 12, comma 1bis, L. n. 515/1993 stabilisce che "il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione" (tale comma 1 bis risulta inserito per effetto della disposizione ex art. 11, comma 3, lettera a), L. 6 luglio 2012, n. 96) in relazione alla disciplina specifica per le elezioni comunali l'art. 13 Legge n. 96/2012, richiama l'art. 12, commi 1, 2 e 3, senza tuttavia menzionare il comma 1 bis.

¹³ cfr. Collegio di controllo Piemonte, deliberazione 10/2023/CSE; Collegio di controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 16/2022.

¹⁴ L'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio, per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse, all'art. 11 della legge n. 515/1993 ed al regime differenziato previsto dai commi primo e secondo.

Quelle di cui al 1° comma) sono strettamente inerenti alla campagna elettorale, cioè riferibili esclusivamente alla stessa. Tali spese, quindi, possono essere inserite per il loro intero ammontare (si tratta delle spese relative a: a) produzione, acquisto o affitto/locazione di materiali e mezzi per la propaganda; distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri; c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale).

Diversamente, quelle di cui al comma 2 sono, per espresso disposto normativo, calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (si tratta di spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi). Rispetto a queste ultime sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

ragionevole che dette spese, aventi carattere strumentale all'organizzazione della campagna elettorale, subiscano variazioni di segno direttamente proporzionale rispetto a quelle tracciabili in via autonoma. In conseguenza il Collegio ha ritenuto che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, nelle quali vanno incluse tutte le spese analiticamente documentate, ancorché appartenenti a tipologie che ne consentirebbero la consuntivazione a forfait, cioè senza documentazione probativa.

Conclusivamente, il Collegio facendo debita applicazione dei canoni ermeneutici esposti in precedenza, ha ritenuto che siano senz'altro ascrivibili al novero dei casi di applicazione della legge n. 689/1981 le seguenti violazioni di legge: 1) mancato deposito del consuntivo; 2) mancata indicazione delle fonti di finanziamento; 3) mancata osservanza dei limiti di spesa. Sulla scorta, poi, delle coordinate più sopra descritte e dei principi affermati dalla Sezione delle Autonomia con le deliberazioni n. 24/2013 e n.12/2014, i restanti casi sono stati annoverati, residualmente, tra quelli soggetti a una regolarizzazione documentale.

In conseguenza, anche sulla scorta della pregressa giurisprudenza la eventuale dichiarazione di irregolarità dei rendiconti è stata ritenuta riconducibile, oltre che dai casi di estraneità della spesa rispetto alle tipologie previste dalla legge, anche da un difetto formale della documentazione (la cui accertata irregolarità è suscettibile di mera segnalazione) o, altrimenti, da un vizio riconducibile alla mancanza di idonea prova documentale.

4 ATTIVITA' SVOLTA DAL COLLEGIO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012 n. 96 (come modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 11) e dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti¹⁵ ha proceduto al controllo sui consuntivi inerenti alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati alle elezioni

¹⁵ Il Collegio è stato istituito con decreto del Presidente della Sezione n. 1/2023 e si è insediato il 25 luglio 2023.

amministrative del 14 e 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio in data 28 e 29 maggio successivi, per il rinnovo degli organi elettivi nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti della Regione del Veneto.

Ai sensi della richiamata normativa, tra quelli interessati, in quanto aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, è emerso anche il Comune di Treviso (TV).

Riassumendo quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, l'attività di verifica, che si è espletata attraverso approfondimenti istruttori, sia formali che per le vie brevi, nel rispetto del più ampio contraddittorio possibile con i Soggetti interessati, è stata svolta con riguardo ai seguenti profili essenziali:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

In tema di spese il Collegio, in via generale, osserva che le spese dichiarate sono quelle ritenute dallo stesso soggetto politico presentatore come riferibili alla lista, senza che si possa accertare compiutamente che le medesime corrispondano alla totalità delle spese effettivamente sostenute e senza neppure che si possa accertare che ne sia stata osservata la rendicontazione separata rispetto alle spese addebitabili concretamente ai singoli candidati, distinzione in sé estremamente labile sul piano sostanziale e, quindi, affidata solo all'adozione di chiare e riscontrabili tecniche di rendicontazione separata¹⁶.

Nel caso di specie va comunque dato atto che tutte le rendicontazioni prodotte sono corredate dalla formale attestazione positiva di rispondenza al vero e/o dall'attestazione negativa di assenza di spese ulteriori, formulate sotto la responsabilità espressa del dichiarante.

Dagli elementi acquisiti in sede istruttoria risulta:

¹⁶ Alle spese dei candidati, infatti, è riferibile la stessa classificazione di cui all'art. 11, L. n. 515/1993, utilizzabile con riguardo alle spese di lista e che l'unica differenza fra tali due aggregati è desumibile dal disposto dell'art. 7, comma 2 per il quale "Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6."

- quattordici sono le Liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale del Comune di Treviso;

- il numero degli aventi diritto al voto era pari a 70.689 elettori e che di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 70.689,00 per lista.

Dall'esame della documentazione è risultato che tre formazioni politiche non hanno sostenuto alcuna spesa, né hanno effettuato alcuna operazione di raccolta fondi.

Tutte le altre hanno sostenuto spese nei limiti predetti, risultando questi ultimi di molto inferiori a quello di legge.

Gli atti relativi ai rendiconti delle liste elettorali sono stati inviati correttamente alla Sezione regionale di controllo per il Veneto e, quindi acquisiti dal Collegio per ciascuna delle liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali. Nello specifico:

- 1) La Lista "Unione Popolare" ha effettuato un primo inoltro con MAIL del 17/07/2023 cui ha fatto seguito un secondo invio, integrativo, con PEC del 25/07/2023.
- 2) La Lista "Movimento 5 stelle 2050" ha effettuato l'inoltro con MAIL del 04/07/2023.
- 3) La Lista "Il Popolo della Famiglia" ha effettuato l'inoltro con PEC del 23/06/2023 cui ha fatto seguito un secondo invio, integrativo, con PEC del 27/06/2023.
- 4) La Lista "Azione Futura Rocco Sindaco Italia Viva ha effettuato l'inoltro con PEC del 10/07/2023 cui hanno fatto seguito due invii integrativi con PEC del 10/08/2023 e del 28/08/2023.
- 5) La Lista "Treviso Civica De Nardi Sindaco" ha effettuato l'inoltro con PEC del 21/06/2023 cui hanno fatto seguito due invii integrativi con PEC del 26/06/2023 e MAIL del 08/08/2023.
- 6) La Lista "De Nardi Sindaco" ha effettuato un primo inoltro con PEC del 21/06/2023 cui hanno fatto seguito un due invii, integrativi, con PEC del 20/09/2023 e del 22/11/2023.
- 7) La Lista "Volt de Nardi Sindaco" ha effettuato l'inoltro con PEC dell'11/07/2023.
- 8) La Lista "Europa Verde De Nardi Sindaco" ha effettuato l'inoltro con PEC del 31/07/2023, integrato con successiva PEC del 29/09/2023
- 9) La Lista "Coalizione Civica per Treviso De Nardi Sindaco" ha effettuato l'inoltro con MAIL del 30/06/2023.

- 10) La Lista "Partito Democratico De Nardi Sindaco" ha effettuato un primo inoltro con MAIL del 21/06/2023 cui hanno fatto seguito due invii integrativi con MAIL del 26/06/2023 e del 06/07/2023.
- 11) La Lista "Con Te Forza Italia Berlusconi per Treviso Coraggio Italia" ha effettuato un primo inoltro con PEC del 07/07/2023, integrato con successiva PEC del 20/07/2023.
- 12) La Lista "Lega Liga Veneta Conte Sindaco" ha effettuato un primo inoltro con PEC del 05/07/2023 cui hanno fatto seguito due invii integrativi con PEC dell'11/07/2023.
- 13) La Lista "Giorgia Meloni per Conte Sindaco" ha effettuato l'inoltro con PEC del 18/07/2023.
- 14) La lista "Mario Conte Sindaco" ha effettuato l'inoltro con PEC del 21/07/2023.

Posto che l'insediamento del Consiglio comunale, data da cui decorrono i 45 giorni per la presentazione del rendiconto da parte di ciascuna Lista, è avvenuto in data 06/06/2023 (come da convocazione del 27/05/2023 in atti) e che quindi il termine di presentazione del rendiconto è venuto a scadere in data 21/07/2023, fatta eccezione per una sola Lista ("Europa Verde De Nardi Sindaco") che ha ottemperato con ritardo (lieve), tutte le altre hanno prodotto la rendicontazione tempestivamente.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il 25 luglio 2023 e da tale data decorre, quindi, il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio.

Con propria deliberazione n. 30/2024/CSE dell'11 gennaio 2024 il Collegio di controllo, considerato il protrarsi di approfondimenti istruttori necessari per la valutazione della regolarità di alcune spese, nell'imminenza della scadenza del termine ordinatorio di sei mesi per la conclusione della propria attività di controllo ha ritenuto di avvalersi della proroga di cui al menzionato art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993, disponendo il differimento del termine per la conclusione dei lavori di mesi tre.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, in conformità a quanto sopra evidenziato (par. 3, lett. d) si fa presente che il decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali è stato adottato in data **16 marzo 2023**, le consultazioni si sono svolte nelle giornate del **14 e 15 maggio 2023** e non si è reso necessario il turno di ballottaggio, per cui il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra il 16 marzo 2023 e il 13 maggio 2023.

Alla luce dei sopra rappresentati indirizzi metodologici operativi, il Collegio, come già detto, non ha escluso, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo laddove inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale svolta in base al criterio dell'inerenza inequivocabile, tenuto anche conto della disciplina delle fatture differite di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972.

Il Collegio ha formulato rilievi istruttori nei confronti di dieci liste.

Tutte le formazioni interpellate hanno fornito i chiarimenti e, nella maggior parte dei casi, anche le integrazioni richieste.

All'esito dei controlli svolti, fatte salve le specifiche osservazioni contenute nelle schede di parte speciale, è stata riscontrata la sostanziale regolarità dei rendiconti.

Di seguito, nella Parte speciale della presente relazione, sono riportate le risultanze dei controlli eseguiti sui singoli rendiconti delle quattordici liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.

PARTE SPECIALE

1 UNIONE POPOLARE

La lista "Unione Popolare" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

La rendicontazione è stata inoltrata con una prima MAIL del 17 luglio 2023 (acquisita al prot. C.d.c n. 6018 del 18 luglio 2023 e con una ulteriore PEC del 25 luglio 2023 (acquisita a prot. C.d.c n. 6210 in pari data).

La rendicontazione è stata sottoscritta ed inoltrata dal delegato di lista.

È stato esperito approfondimento istruttorio (nota C.d.c prot. 11939 del 16/11/2023) a cui la formazione politica ha dato immediato riscontro a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 415,36.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

2 MOVIMENTO 5 STELLE 2050

La lista "Movimento 5 Stelle 2050" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con MAIL del 4 luglio 2023 è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto la dichiarazione, acquisita al protocollo C.d.c. n. 5782 del 6 luglio 2023 con la quale la lista stessa attesta di non aver sostenuto spese né ricevuto contributi o finanziamenti.

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dal delegato della lista che attestano in modo chiaro e non equivoco l'assenza totale di spese nonché di contributi finanziari per la campagna elettorale.

3 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

La lista “Il Popolo della Famiglia” ha partecipato alle elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con PEC del 23 giugno 2023 (acquisita al protocollo C.d.c n. 5650 del 26 giugno 2023 e con ulteriore PEC del 26 giugno 2023, acquisita a prot. C.d.c n. 5659 del 27 giugno 2023) è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la dichiarazione con la quale il candidato sindaco attesta di non aver sostenuto spese né ricevuto contributi o finanziamenti.

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dal delegato della lista che attestano in modo chiaro e non equivoco l’assenza totale di spese nonché di contributi finanziari per la campagna elettorale.

4 AZIONE FUTURA ROCCO SINDACO ITALIA VIVA CALENDIA ROCCO SINDACO

La lista "Azione Futura Rocco Sindaco Italia Viva Calenda Rocco Sindaco " ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con PEC datata 10 luglio 2023, è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la dichiarazione del Segretario nazionale del partito (acquisita a prot. n. 5890 del 12 luglio 2023), di non aver sostenuto spese e di non aver ricevuto contributi finanziari per la campagna elettorale.

Con successive PEC del 10 agosto 2023 acquisite ai protocolli C.d.c nr. 7194 dell'11 agosto 2023 e del 28 agosto 2023 con prot. n. 7362 del 29 agosto 2023, il delegato della lista "Azione Futura Rocco Sindaco Italia Viva Calenda Rocco Sindaco "ha inoltrato il rendiconto delle spese e dei finanziamenti della lista stessa precisando che" le spese riportate sono state sostenute interamente dal candidato sindaco, mediante il proprio mandatario elettorale, e rendicontate dal candidato sindaco stesso, secondo le norme di legge applicabili, al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Venezia».

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dal Segretario nazionale e dal delegato della lista che attestano in modo chiaro e non equivoco l'assenza totale di spese nonché di contributi finanziari per la campagna elettorale.

5 TREVISO CIVICA DE NARDI SINDACO

La lista "Treviso Civica De Nardi Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

La rendicontazione è stata inoltrata con una prima PEC del 21 giugno 2023 (acquisita al prot. C.d.c n. 5598 in pari data e con ulteriore PEC del 26 giugno 2023 (acquisita a prot. C.d.c n.5660 del 27 giugno 2023 e-mail dell'8 agosto 2023 acquisita a prot. n. 7138 del 9 agosto 2023, per ulteriore documentazione integrativa.)

La rendicontazione è stata sottoscritta ed inoltrata dal rappresentante della lista.

È stato esperito approfondimento istruttorio (nota C.d.c prot. 11941 del 16/11/2023), a cui la formazione politica ha dato immediato riscontro, a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 12.584,47.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

6 DE NARDI SINDACO

La lista "De Nardi Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con PEC datata 21 giugno 2023 (acquisita a prot. C.d.c n.5612 del 22 giugno successivo), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la documentazione a consuntivo della lista in oggetto, con successivo invio PEC del 20 settembre 2023 (acquisita a prot. C.d.c. n. 8016 del 21/9/2023) è stata prodotta ulteriore documentazione.

La rendicontazione è stata sottoscritta ed inoltrata dal delegato di lista.

È stato esperito approfondimento istruttorio (nota prot. 12055 del 23/11/2023) a cui la formazione politica ha dato immediato riscontro a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 12.522,54.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

7 VOLT DE NARDI SINDACO

La lista "Volt De Nardi Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con PEC datata 11 luglio 2023 (acquisita a prot. C.d.c n.5942 del 13 luglio 2023), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la documentazione a consuntivo della lista in oggetto.

La rendicontazione è stata inviata e sottoscritta dal rappresentante legale della formazione politica.

È stato esperito approfondimento istruttorio (nota prot. 11943 del 16/11/2023,) a cui la formazione politica ha dato immediato riscontro, a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 652,62.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

8 EUROPA VERDE DE NARDI SINDACO

La lista "Europa Verde De Nardi Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con PEC datata 31 luglio 2023 (acquisita a prot. C.d.c n.6760 in pari data), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la documentazione a consuntivo della lista in oggetto. Con successivo invio in data 29 settembre 2023 con PEC (acquisita a prot. C.d.c n. 8514 del 2/10/2023) è stata inoltrata ulteriore documentazione.

La rendicontazione è, quindi, pervenuta successivamente al termine di legge previsto dall'art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 149/2013. Avendo comunque la Formazione politica ottemperato all'obbligo di legge entro il termine di ultimazione dei lavori del Collegio e, quindi, trattandosi di mero ritardo, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'irrogazione del regime sanzionatorio.

La rendicontazione è stata inviata e sottoscritta dal Tesoriere della Federazione Provinciale di Europa Verde Verdi Treviso.

È stato esperito approfondimento istruttorio (nota prot. 11943 del 17/11/2023) a cui la formazione politica ha dato immediato riscontro a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 2.440,31.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

9 COALIZIONE CIVICA PER TREVISO DE NARDI SINDACO

La lista "Coalizione Civica per Treviso De Nardi Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con MAIL datata 30 giugno 2023 (acquisita a prot. C.d.c n.5747 del 5 luglio 2023), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la documentazione a consuntivo della lista in oggetto.

La rendicontazione è stata inviata e sottoscritta dai rappresentanti della lista.

È stato esperito approfondimento istruttorio (nota prot. 12423 del 19/12/2023) a cui la formazione politica ha dato immediato riscontro a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 588,27.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttorie espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

10 PARTITO DEMOCRATICO DE NARDI SINDACO

La lista "Partito Democratico De Nardi Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con MAIL datata 21 giugno 2023 (acquisita a prot. C.d.c n.5613 del 22 giugno 2023), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la documentazione a consuntivo della lista in oggetto. Con successive mail sono pervenute le note integrative del 26 giugno 2023 e del 6 luglio (acquisite, rispettivamente, al prot. C.d.c. n. 5657 del 27 giugno 2023 e n. 5808 del 7 luglio 2023) è stata prodotta ulteriore documentazione a supporto.

La rendicontazione è stata inviata e sottoscritta dal tesoriere del partito democratico.

È stato esperito approfondimento istruttorio (nota prot. 12428 del 19/12/2023), a cui la formazione politica ha dato immediato riscontro, a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 17.464,89.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

11 CON TE FORZA ITALIA BERLUSCONI PER TREVISO CORAGGIO ITALIA

La lista "Con Te Forza Italia Berlusconi per Treviso Coraggio Italia" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023. Con PEC datata 7 luglio 2023 (acquisita a prot. C.d.c n.5836 del 10/07/2023), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la documentazione a consuntivo della lista in oggetto, sottoscritto dal commissario Amministratore Nazionale di "Forza Italia". Con PEC in data 20 luglio 2023 (acquisita a prot. C.d.c n. 6115 del 21/07/2023) è stata inoltrata ulteriore documentazione.

Quest'ultima rendicontazione è stata inviata e sottoscritta dal segretario Generale e legale rappresentante di "Coraggio Italia".

È stato, pertanto, esperito approfondimento istruttorio (nota prot. 11948 del 16/11/2023) diretto ad acquisire un unico rendiconto per le due formazioni politiche, a cui è stato dato immediato riscontro producendo un rendiconto congiunto a seguito del quale è stato acclarato che le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 10.876,42.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

12 LEGA LIGA VENETA CONTE SINDACO

La lista "Lega Liga Veneta Conte Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

La rendicontazione è stata dapprima inoltrata con PEC del 5 luglio 2023 (acquisita al protocollo C.d.c. n. 5765 in pari data), in seguito annullata, causa errore nell'invio, con PEC dell'11 luglio successivo (acquisita al prot. C.d.c. n. 5880 del 12 luglio 2023) e reinviata con ulteriore PEC in pari data (acquisita al prot. C.d.c. n. 5883 del 12 luglio 2023).

La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante espone una "rendicontazione a zero" in quanto si attesta che la lista non ha sostenuto spese né ricevuto contributi o finanziamenti.

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dal delegato della lista che attestano in modo chiaro e non equivoco l'assenza totale di spese nonché di contributi finanziari per la campagna elettorale.

13 GIORGIA MELONI PER CONTE SINDACO FRATELLI D'ITALIA

La lista "Giorgia Meloni per Conte Sindaco Fratelli d'Italia" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con PEC datata 18 luglio 2023 (acquisita a prot. C.d.c n. 6032 in pari data), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la documentazione a consuntivo della lista in oggetto.

La rendicontazione è stata inviata e sottoscritta dal segretario amministrativo e legale rappresentante del partito per la lista "Giorgia Meloni per Conte Sindaco Fratelli d'Italia".

Le spese per la campagna elettorale rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 12.304,49.

Ne consegue che il limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012, pari ad euro 70.689,00 è stato osservato.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al contenuto del conto consuntivo della lista in epigrafe.

14 MARIO CONTE SINDACO

La lista "Mario Conte Sindaco" ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023.

Con PEC datata 21 luglio 2023 (acquisita al protocollo C.d.c n. 6152 in pari data), è pervenuta alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto, la dichiarazione sottoscritta legale rappresentante della lista "Mario Conte Sindaco", il quale ha dichiarato che per la medesima campagna elettorale suddetta non sono state sostenute spese, né ricevuti contributi o finanziamenti.

Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dal delegato della lista che attestano in modo chiaro e non equivoco l'assenza totale di spese nonché di contributi finanziari per la campagna elettorale.



IL PRESIDENTE ESTENSORE

F.to digitalmente Pres. Elena Brandolini

IL COMPONENTE ESTENSORE

F.to digitalmente Cons. Amedeo Bianchi

IL COMPONENTE ESTENSORE

F.to digitalmente Cons. Vittorio Zappalorto

Depositata in Segreteria il 2 aprile 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Letizia Rossini